

**Ordinanza  
sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’ambiente  
(Ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM; OE-UFAM)<sup>1</sup>**

del 3 giugno 2005 (Stato 1° dicembre 2025)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l’articolo 48 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1983<sup>2</sup> sulla protezione dell’ambiente;

visto l’articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 1991<sup>3</sup> sulla protezione delle acque;

visto l’articolo 25 della legge del 21 marzo 2003<sup>4</sup> sull’ingegneria genetica;

visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 1997<sup>5</sup> sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,<sup>6</sup>

*ordina:*

**Art. 1                   Oggetto**

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, i controlli e le prestazioni (atti amministrativi):<sup>7</sup>

- a. dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)<sup>8</sup> e
- b. delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico e privato incaricate dall’UFAM dell’esecuzione (organi esecutivi terzi)

<sup>2</sup> Sono eccettuati gli atti amministrativi concernenti la concessione di contributi federali.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le disposizioni speciali sugli emolumenti.

**RU 2005 2603**

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 5 dell’O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti dell’UFE, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889).

<sup>2</sup> RS 814.01

<sup>3</sup> RS 814.20

<sup>4</sup> RS 814.91

<sup>5</sup> RS 172.010

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 5 dell’O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti dell’UFE, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 1 dell’O del 12 mag. 2021 sul commercio di legno, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 306).

<sup>8</sup> Nuova espr. giusta l’all. 2 n. 5 dell’O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti dell’UFE, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

**Art. 2**              Ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>9</sup> sugli emolumenti.

**Art. 3**              Riscossione di emolumenti da parte di altri organi di esecuzione

<sup>1</sup> Se l'UFAM delega un compito a un organo esecutivo terzo, gli emolumenti sono fatturati da quest'ultimo, che decide in caso di controversie sulla fattura e provvede alla riscossione. All'atto della delega di un compito di esecuzione, l'UFAM può decidere di fatturare esso stesso gli emolumenti, segnatamente se l'organo esecutivo terzo non è in grado di riscuoteleri.

<sup>2</sup> L'UFAM e l'organo esecutivo terzo concordano la percentuale degli emolumenti che spetta a quest'ultimo a copertura delle proprie spese.

**Art. 4**              Calcolo degli emolumenti

<sup>1</sup> Gli emolumenti sono calcolati:

- a. secondo le tariffe definite nell'allegato;
- b. secondo il dispendio, tenuto conto del quadro tariffario definito nell'allegato;
- c. negli altri casi secondo il dispendio.

<sup>2</sup> Se l'emolumento è calcolato in base al dispendio impiegato, si applica una tariffa oraria di fr. 140.-.

**Art. 5**              Adeguamento al rincaro

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua, all'inizio dell'anno successivo, le tariffe degli emolumenti, il quadro tariffario e la tariffa oraria all'aumento dell'indice svizzero dei prezzi al consumo, per quanto l'aumento sia almeno del 5 per cento dall'entrata in vigore della presente ordinanza o dall'ultimo adeguamento. Gli importi adeguati sono arrotondati ai 5 franchi superiori o inferiori.

**Art. 6**              Supplemento dell'emolumento

<sup>1</sup> Un supplemento massimo del 100 per cento dell'emolumento ordinario può essere riscosso se l'atto amministrativo:

- a. è eseguito, su richiesta, in modo urgente; oppure
- b. richiede un dispendio insolitamente elevato.

<sup>2</sup> Se determinati lavori sono conferiti a terzi, può essere fatturato un supplemento amministrativo del 20 per cento dell'emolumento ordinario. Se sono necessarie cono-

<sup>9</sup> RS 172.041.1

scenze speciali, può essere riscosso un supplemento amministrativo di 100 franchi l'ora al massimo.<sup>10</sup>

<sup>3</sup> I supplementi degli emolumenti devono essere motivati e indicati separatamente.

**Art. 7** Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza del 29 novembre 1995<sup>11</sup> sul tariffario dell'Ufficio federale dell'ambiente per prestazioni e decisioni secondo l'ordinanza sulle sostanze;
- b. l'ordinanza del 15 ottobre 2001<sup>12</sup> relativa agli emolumenti riscossi per le prestazioni stabilite dall'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente.

**Art. 8** Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...<sup>13</sup>

**Art. 8a<sup>14</sup>** Disposizione transitoria relativa alla modifica del 22 novembre 2006

Le prestazioni fornite prima dell'entrata in vigore della modifica del 22 novembre 2006 della presente ordinanza ma non ancora fatturate sottostanno alla nuova regolamentazione.

**Art. 9** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta la cifra III dell'O dell'8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

<sup>11</sup> [RU 1996 272; 2000 548]

<sup>12</sup> [RU 2001 2877]

<sup>13</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU 2005 2603.

<sup>14</sup> Introdotto dall'all. 2 n. 5 dell'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti dell'UFE, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889).

*Allegato<sup>15</sup>*  
 (art. 4 cpv. 1 lett. a e b)

## Aliquote fisse degli emolumenti e quadro tariffario

Franchi

### 1. Pareri in caso di consultazione e approvazioni

Per pareri e approvazioni secondo gli atti normativi sotto elencati valgono le aliquote e i quadri tariffari seguenti:

a.	pareri che richiedono poco dispendio	200
b.	pareri che richiedono un certo dispendio	2000
c.	pareri che richiedono molto dispendio	secondo il dispendio, ma al massimo
		20 000

- legge federale del 1° luglio 1966<sup>16</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio  
 (art. 3 cpv. 4)
- legge federale del 21 dicembre 1948<sup>17</sup> sulla navigazione aerea  
 (art. 36c e 37)
- ordinanza del 14 novembre 1973<sup>18</sup> sulla navigazione aerea  
 (art. 86 cpv. 1)
- legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente  
 (art. 41 cpv. 2)

<sup>15</sup> Aggiornato dall'all. 3 cifra II 3 dell'O del 22 giu. 2005 sul traffico di rifiuti (RU 2005 4199), dall'all. 2 n. 5 dell'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti dell'UFE (2006 4889, 2007 2267), dall'all. 5 n. 4 dell'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente (RU 2008 4377), dalle cifre II delle O dell'11 mar. 2011 (RU 2011 1063), dall'all. cifra II 1 dell'O del 18 nov. 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (RU 2015 5201), dalla cifra I 1 dell'O del 1° mag. 2019 (RU 2019 1615), dalla cifra I dell'O del 27 set. 2019 (RU 2019 3129), dalla cifra III dell'O del 13 nov. 2019 (RU 2019 4335), dall'all. 3 n. 1 dell'O del 12 mag. 2021 sul commercio di legno (RU 2021 306), dall'art. 10 n. 2 dell'O del 2 apr. 2025 sull'immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni (RU 2025 250), dalla correzione del 23 giu. 2025 (RU 2025 414), dall'all. n. 2 dell'O del 25 giu. 2025 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (RU 2025 450) e dall'all. 10 cifra II n. 4 dell'O del 20 ago. 2025 sui prodotti fitosanitari, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 565).

<sup>16</sup> RS 451

<sup>17</sup> RS 748.0

<sup>18</sup> RS 748.01

Franchi

- ordinanza del 19 ottobre 1988<sup>19</sup> concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente  
(art. 12 cpv. 2)
  - legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque  
(art. 35 cpv. 3 e 48 cpv. 1)
  - legge del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica  
(art. 21 cpv. 1)
  - ordinanza del 10 settembre 2008<sup>20</sup> sull'emissione deliberata nell'ambiente  
(art. 44 cpv. 1)
  - ordinanza del 9 maggio 2012<sup>21</sup> sull'impiego confinato  
(art. 19 cpv. 1 e 2, 20 cpv. 1 nonché 21 cpv. 1)
  - ordinanza del 20 agosto 2025<sup>22</sup> sui prodotti fitosanitari  
(art. 143)
  - ordinanza del 10 gennaio 2001<sup>23</sup> sui concimi  
(art. 18 cpv. 3 e 30 cpv. 1 e 2)
  - ordinanza del 26 maggio 1999<sup>24</sup> sugli alimenti per animali  
(art. 26 cpv. 2 e 3)
  - ordinanza del 27 giugno 1995<sup>25</sup> sulle epizozie  
(art. 279 cpv. 1)
  - legge del 4 ottobre 1991<sup>26</sup> sulle foreste  
(art. 49 cpv. 2)
  - legge del 21 giugno 1991<sup>27</sup> sulla pesca  
(art. 21 cpv. 4)

2. Revoca di decisioni di sussidi federali 500

2a. Atti amministrativi secondo l'ordinanza del 22 giugno 2005<sup>28</sup> sul traffico di rifiuti
 

a. autorizzazione per l'esportazione di rifiuti	350–2500
b. consenso per l'importazione di rifiuti	350–2500

19 RS 814.011

20 RS 814.911

21 RS 814.912

22 RS 916.161

23 RS 916.171

<sup>24</sup> [RU 1999 1780, 2748 all. 5 n. 6; 2001 3294 cifra II 14; 2002 4065; 2003 4927; 2005 973, 2695 cifra II 19, 5555; 2007 4477 cifra IV 70; 2008 3655, 4377 all. 5 n. 14; 2009 2599; 2011 2405]. Vedi ora l’O del 26 ott. 2011 (RS 916.307).

25 RS 916.401

26 RS 921.0  
27

27 RS 923.0  
28

28 RS 814.610

Franchi

c.	ordinazione di 50 o più moduli di accompagnamento elettronici per anno civile, per ogni modulo di accompagnamento	0.40
3.	Atti amministrativi secondo l'ordinanza del 10 settembre 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente:	
a.	autorizzazione di disseminazioni sperimentali	1000–20 000
b.	sorveglianza di disseminazioni sperimentali, per mezza giornata e per persona	600–900
c.	autorizzazione di immissione sul mercato	2000–40 000
d.	decisione relativa ad altre misure	1000–5 000
3a.	Atti amministrativi secondo l'ordinanza del 31 ottobre 2018 <sup>29</sup> sulla salute dei vegetali (OSalV):	
a.	controlli periodici delle condizioni di omologazione per il trattamento o la marcatura di legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno (art. 91 cpv. 1):	
1.	Importo forfettario di trasferta	100
2.	Esecuzione dei controlli	secondo il dispendio
b.	controlli effettuati nell'ambito di una misura preventiva (art. 10 cpv. 4) durante i quali sono state riscontrate violazioni dell'OSalV:	
1.	Importo forfettario di trasferta	100
2.	Esecuzione dei controlli	secondo il dispendio
c.	controlli dei materiali da imballaggio in legno non lavorato soggetti a notifica (Accordo del 21 giugno 1999 <sup>30</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli):	
1.	Importo forfettario di trasferta	100
2.	Emolumento minimo per invio	50
3.	Decisione in caso di materiali da imballaggio non conformi	200
d.	controlli per campionatura concernenti il rispetto delle esigenze dei materiali da imballaggio in legno non lavorato (art. 35), durante i quali sono state riscontrate violazioni dell'OSalV:	
1.	Importo forfettario di trasferta	100
2.	Emolumento minimo per invio	50

<sup>29</sup> RS **916.20**<sup>30</sup> RS **0.916.026.81**

	Franchi
3. Decisione in caso di materiali da imballaggio non conformi	200
e. riconoscimento delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento (art. 53):	
1. Importo forfettario di trasferta	100
2. Emolumento minimo	50
3. Collaudo della stazione di quarantena, della struttura di confinamento o dell'azienda del destinatario autorizzato	secondo il dispendio
f. rilascio di un certificato fitosanitario di esportazione o di riesportazione come pure rilascio di un certificato di pre-esportazione (art 57, 58 e 59):	
1. Importo forfettario di trasferta	100
2. Emolumento minimo	50
3. Ulteriori accertamenti amministrativi e tecnici per completare la domanda	secondo il dispendio
4. Esecuzione dei controlli	secondo il dispendio
g. rilascio di un'autorizzazione eccezionale:	
1. per l'utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi (art. 7 e 27 cpv. 2)	50
2. per l'importazione di merci (art. 37)	50
3. per il trasferimento di merci in zone protette (art. 42)	50
4. per merci messe in commercio a scopo di ricerca e per la conservazione di risorse (art. 62)	50
h. omologazione delle aziende che trattano o marcano legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno (art. 89 e 90)	50
i. corrispondenza ufficiale relativa ai requisiti fitosanitari	50
4. Controllo della gestione del materiale forestale di riproduzione secondo l'ordinanza del 30 novembre 1992 <sup>31</sup> sulle foreste	200–1000
5. Autorizzazioni secondo l'ordinanza del 29 febbraio 1988 <sup>32</sup> sulla caccia	500
6. Autorizzazione per l'introduzione di pesci e gamberi non indigeni secondo l'ordinanza del 24 novembre 1993 <sup>33</sup> relativa alla legge federale sulla pesca	500

<sup>31</sup> RS 921.01<sup>32</sup> RS 922.01<sup>33</sup> RS 923.01

Franchi

7.	Sedute di informazione e di perfezionamento, per persona e per giorno	200
8.	Prestazioni in ambito idrologico (art. 57 della legge federale del 24 gen. 1991 <sup>34</sup> sulla protezione delle acque, art. 13 della legge federale del 21 giu. 1991 <sup>35</sup> sulla sistemazione dei corsi d'acqua e art. 19 dell'ordinanza del 25 giu. 2025 <sup>36</sup> sulla sistemazione dei corsi d'acqua):	
8.1	Invio diretto di dati dalle stazioni di misura	
8.1.1	Installazione del sistema di avvertimento di piena ( <i>una tantum</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>– se l'apparecchiatura è disponibile</li> <li>– se occorre installare l'apparecchiatura in loco</li> </ul>	500 1500
8.1.2	Sistema di avvertimento di piena: abbonamento per stazione e anno (inclusa la gestione di tre criteri di attivazione e di tre destinatari dell'avviso)	800
8.1.3	Uso in comune di stazioni di misura con apparecchiature del cliente e fornitura del segnale di misura <ul style="list-style-type: none"> <li>– invio per stazione e anno per un sensore</li> <li>– ogni sensore supplementare, per stazione e anno</li> </ul>	1100 500
8.2	Idrometrie	
8.2.1	Idrometria secondo il dispendio e supplemento per idrometria <ul style="list-style-type: none"> <li>– equipaggiamento per idrometria, a seconda del metodo</li> <li>– analisi e foglio dei risultati, a seconda del metodo</li> </ul>	130–800 160–450
8.2.2	Supplemento per giorno <ul style="list-style-type: none"> <li>– rimorchio di misura completo</li> </ul>	200
9.	Esame della domanda di fideiussione secondo l'ordinanza del 30 novembre 2012 <sup>37</sup> sul CO <sub>2</sub>	3000
10.	Atti amministrativi e controlli secondo l'ordinanza del 12 maggio 2021 <sup>38</sup> sul commercio di legno (OCoL): <ul style="list-style-type: none"> <li>a. controlli sull'applicazione del sistema di dovuta diligenza da parte degli operatori (art. 15 cpv. 2 OCoL): <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Importo forfettario di trasferta</li> </ul> </li> </ul>	100

<sup>34</sup> RS 814.20<sup>35</sup> RS 721.100<sup>36</sup> RS 721.100.1<sup>37</sup> RS 641.711<sup>38</sup> RS 814.021

	Franchi
2. Esecuzione del controllo del sistema di dovuta diligenza	secondo il dispendio
3. Accertamenti su legno e prodotti da esso derivati	secondo il dispendio
4. Decisione in caso di constatazione di violazioni	secondo il dispendio ma al massimo 5000
5. Costi per il deposito e il trasporto in caso di sequestro o confisca	secondo i costi effettivi
b. controlli dell'obbligo di tracciabilità dei commercianti (art. 15 cpv. 2 OCoL):	
1. Importo forfettario di trasferta	100
2. Accertamenti su singole forniture	secondo il dispendio
3. Decisione in caso di constatazione di violazioni	secondo il dispendio ma al massimo 2000
c. servizi di ispezione (art. 11 e 15 cpv. 2 OCoL):	
1. Riconoscimento di un servizio di ispezione	2000–15 000
2. Controllo di un servizio di ispezione riconosciuto	
– Importo forfettario di trasferta	100
– Esecuzione del controllo	secondo il dispendio
– Decisione in caso di constatazione di violazioni	secondo il dispendio ma al massimo 2 000
3. Revoca del riconoscimento	secondo il dispendio ma al massimo 2 000
11. Atti amministrativi e controlli secondo l'ordinanza del 2 aprile 2025 <sup>39</sup> sull'immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni (OCoCr):	
elaborazione delle domande relative all'autorizzazione di combustibili o carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni secondo l'articolo 4 OCoCr	secondo il dispendio ma al massimo 10 000

<sup>39</sup> RS 814.311.1

